



DECRETO LEGGE 95/2025

ARTICOLO 3

***“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA E DI MANUTENZIONE STRADALE
DELLE PROVINCE E DELLE CITTA' METROPOLITANE”***

**Nota di lettura e indicazioni sulle procedure attuative
a cura dell'Ufficio Studi UPI**

Roma, 5 agosto 2025

PREMESSA

L'articolo 3 del decreto-legge n. 95 è stato modificato al Senato e convertito definitivamente in analogo testo dalla Camera dei deputati. Sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo che si tratta del reintegro dei 350 milioni destinati alla manutenzione della rete viaria delle Province e Città Metropolitane, che erano stati precedentemente tagliati con il decreto Milleproroghe.

Le modifiche apportate non risolvono pienamente gli aspetti più critici che UPI aveva avuto modo di segnalare: primo tra tutti, la difficoltà di sottoscrivere i contratti per la realizzazione degli interventi entro tempi strettissimi per l'intero importo previsto nel quadriennio.

Occorre però prendere atto che **per l'anno 2025 la tempistica è stata adeguata alle richieste dell'UPI**, e pertanto è particolarmente rilevante l'impegno delle Province nell'osservanza di tale tempistica.

1. CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI

Si raccomanda quindi la massima attenzione alla nuova tempistica, come risulta dal testo del decreto allegato e riassunta nella tabella sotto riportata

CRONOPROGRAMMA ADEMPIMENTI			
ANNO 2025	ENTRO IL	COSA	IN BASE A
CIG (almeno per l'importo della prima colonna allegato 2 e cioè 127,5 milioni)	30/09/2025		
CERTIFICAZIONE MIT (idonea attestazione su procedure di affidamento avviate entro il 30/9/25)	15/10/2025		
EROGAZIONE RISORSE (di cassa)	31/12/2025	(PRIMA EROGAZIONE PARI max A 127,5 MILIONI - colonna 1 allegato 2)	idonea certificazione al MIT su affidamento avviato entro il 30/9/25
ANNO 2026	ENTRO IL	COSA	IN BASE A
STIPULA CONTRATTI	28/02/2026	(almeno per importo della prima colonna allegato 2 e cioè 127 milioni)	
ANNO 2026 E SUCCESSIVI	ENTRO IL	COSA	IN BASE A
CIG (per l'importo totale delle colonne 2, 3, 4 e 5 dell'allegato 2 e cioè 932,5 milioni)	31/03/2026		
CERTIFICAZIONE MIT (idonea attestazione su procedure di affidamento avviate entro il 31.3.26)	30/07/2026		
STIPULA CONTRATTI	15/09/2026	(per l'importo totale delle colonne 2, 3, 4 e 5 dell'allegato 2 e cioè 932,5 milioni)	
EROGAZIONE RISORSE (di cassa)	30/09/2026	(SECONDA EROGAZIONE PARI A 127,5 MILIONI - colonna 2 allegato 2)	idonea certificazione al MIT entro il 30/7/26 su affidamento avviato
EROGAZIONE RISORSE (di cassa)	30/09/2026	(RESIDUO 2026 PARI A 255 MILIONI - colonna 3 allegato 2)	in base a SAL su riparto di cui al punto 1 (stipulati al 28 febbraio 2026)
EROGAZIONE RISORSE (di cassa)	30 APRILE ogni anno	(ANNI SUCCESSIVI OVVERO 2027 E 2028)	in base a SAL su riparto di cui al punto 1 (stipulati al 28 febbraio 2026)
	30 SETTEMBRE ogni anno	(ANNI SUCCESSIVI OVVERO 2027 E 2028)	in base a SAL su riparto di cui al punto 2 (stipulati al 15 settembre 2026)

2. IL DECRETO MINISTERIALE

Si è in attesa della emanazione del decreto ministeriale, previsto al comma 8 con il quale si prevede il superamento del decreto ministeriale 101/22. Data la rimodulazione delle somme e del periodo del finanziamento, anche il carattere autorizzatorio della programmazione inviata per il decreto ministeriale 101/22 si deve considerare non più vincolante.

L'emanando decreto dovrà prevedere gli stanziamenti annuali (di competenza) delle somme contenute nell'allegato 2, e dovrà disciplinare le modalità di trasferimento (di cassa) agli enti delle risorse assegnate, secondo un meccanismo di pubblicazione CIG/attestazione affidamento/stipula contratto sinteticamente riportato nella tabella precedente.

Inoltre, secondo quanto previsto al comma 11, si prevede anche una procedura di verifica della realizzazione degli interventi di cui al decreto ministeriale 19 marzo 2020, n. 123, al fine di procedere ad eventuali revoche delle risorse non spese.

3. LE REVOCHE

Si sottolinea come sia fondamentale il rispetto dei termini indicati al fine di evitare la revoca dei finanziamenti.

Una procedura che in via generale è stata prevista al comma 4 dell'articolo 3 dispone che con un decreto interministeriale si disciplinerà la modalità con la quale entro il 30 aprile di ogni anno verrà operata una ricognizione degli interventi in corso di realizzazione, delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte al 31 dicembre dell'anno precedente nonché dello stato di avanzamento dei progetti.

Al comma 9 sono riassunte le cause di revoca delle risorse: tutte le risorse NON UTILIZZATE per:

- Mancato avvio degli affidamenti entro il 30 settembre 2025/31 marzo 2026
- Mancata stipula dei contratti di affidamento entro il 28 febbraio 2026/15 settembre 2026
- Mancata presentazione SAL in base a documentazione acquisita dal MIT e in base a risultanze di Bdap/Mop

Per le revoche verranno predisposti **appositi decreti entro il 31.12.25 per le risorse non utilizzate 2025, ed entro il 30 settembre di ciascun anno per le risorse dal 2026 al 2028.**

4. LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Per il **rispetto del cronoprogramma** di cui al punto 1) è necessario:

1°: acquisire il CIG

- a) entro il 30 settembre 2025 per l'intero importo assegnato per il quadriennio 2025-2028 **ove si intenda procedere con un'unica procedura di affidamento;**

oppure

- b) entro il 30 settembre 2025 per l'importo di cui alla prima colonna dell'allegato 2 al D. L. 95/2025 ed entro il 31 marzo 2026 per il restante importo assegnato.

Ai fini della verifica degli importi si deve tener conto del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5, dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023, cui si riferiscono i CIG per poter considerare tutti gli oneri a carico dell'ente, come ad esempio l'IVA non compresa nel valore stimato indicato nel CIG.

A questo fine sarà utile fornire tutte le indicazioni al Ministero con gli adempimenti previsti rispettivamente, entro il 15 ottobre 2025 ed entro il 31 luglio 2026, con l'obbligo per le Province di presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una certificazione che attesti le procedure di affidamento avviate oltre che con i dati su BDAP/MOP.

2°: Stipulare i contratti

La scelta delle modalità di affidamento è rimessa a ciascuna Amministrazione, anche sulla base della tipologia di interventi da realizzare, **ponendo particolare attenzione alla tempistica di stipula dei contratti (28 febbraio e 30 settembre 2026).**

Una possibile modalità che potrebbe essere seguita è quella **dell'Accordo Quadro** che costituisce, com'è noto, una procedura di selezione del contraente che semplifica, sotto il profilo amministrativo, il processo d'aggiudicazione dei contratti fra la stazione appaltante ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l'indicazione dei prezzi e delle quantità previste.

Così facendo l'amministrazione accorpa la maggior parte degli adempimenti amministrativi ed ottiene un risparmio di attività procedimentale, nonché di oneri connessi alle procedure di affidamento.

Molto importante è **la determina a contrarre**, di approvazione della procedura e di determinazione dell'importo di spesa da parte degli enti aggiudicatori, soprattutto nel caso dell'accordo quadro, indicando le prestazioni che possono essere legittimamente richieste all'aggiudicatario attraverso la

stipula dei susseguenti contratti attuativi come previsto **dall'art. 59 del Codice** che specifica che la determina a contrarre “indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” e “il valore stimato dell'intera operazione contrattuale” nonché le procedure di aggiudicazione previste per la conclusione dell'accordo quadro.

Poiché la stipulazione dell'Accordo Quadro realizza una **fattispecie complessa a formazione progressiva**, in cui l'accordo iniziale detta una disciplina sostanziale del rapporto contrattuale generale ed individua i Soggetti fornitori/appaltatori secondo le regole della gara pubblica mentre i successivi singoli atti di adesione ne completano la disciplina contrattuale in termini di dettaglio e ne curano l'attuazione, **occorre che questi ultimi rispettino la tempistica prevista dalla norma per la stipula dei contratti (28 febbraio e 30 settembre 2026).**

In tutte le altre modalità di affidamento, diverse dall'accordo quadro, particolare attenzione va posta nella definizione dei cronoprogrammi degli adempimenti, al termine ultimo per la stipula dei contratti.

Nel caso di opere complesse, che richiedano adeguata progettazione, potrebbe essere utile ricorrere, per il rispetto della tempistica imposta dalla norma, alla procedura di appalto integrato, disciplinata dall'art. 44 del Codice. In questo caso, con la determina di contrarre, va previsto che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Per le Province con minori risorse assegnate, **è anche possibile ricorrere all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, o con la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro fino a un milione, facendo attenzione, nel primo caso, ove si ricorra a più affidamenti, al rispetto dell'art. 14 del Codice per non incorrere nella violazione del divieto di frazionamento artificioso evitabile naturalmente ove si tratti di tipologie diverse di interventi previsti.

5. LE PROCEDURE CONTABILI

Per la completa e tempestiva attuazione dell'art. 3 del DL 95/2025 occorre che sia **garantita la corrispondenza tra il ciclo tecnico degli interventi che la Provincia intende finanziare con le risorse di cui al citato articolo** (dall'indizione della gara o altre modalità di scelta del contraente disciplinate dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'aggiudicazione, alla contrattualizzazione, all'esecuzione e al collaudo finale) **e il ciclo finanziario, che deve assicurare la costante copertura finanziaria delle azioni intraprese dalla parte tecnica (RUP) in parallelo con le azioni stesse e non in sequenza temporale.**

In ogni caso non si può ostacolare o rallentare il procedimento tecnico per i profili di responsabilità che ne deriverebbero nel mancato rispetto della tempistica delle procedure di affidamento e della contrattualizzazione.

- ✓ **Ad esempio:** se devo aprire il CIG al 30 settembre 2025 adottando la decisione a contrarre, devo **assumere la prenotazione di impegno**, che deve **trovare la relativa copertura finanziaria in parallelo con l'adozione della decisione a contrarre e non dopo l'adozione della stessa**. Quando dovrò contrattualizzare **entro il 28 febbraio 2026** dovrò **registrare l'impegno di spesa contestualmente alla stipula del contratto**, avendo acquisito il visto attestante la copertura finanziaria in sede di determinazione di aggiudicazione.

Si richiama il fatto che il comma 7 dispone che le risorse previste dal citato comma 1076 per gli anni dal 2025 al 2028, devono essere ripartite tra le province e città metropolitane in base a quanto previsto dall'allegato n. 2, e vanno erogate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi del comma 8.

Nelle more dell'adozione di tale decreto, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse relative agli anni dal 2025 al 2028.

Quindi nessun ostacolo può essere frapposto all'avvio delle procedure di affidamento.

Gli stanziamenti di bilancio dovranno rispettare la competenza finanziaria **secondo i relativi cronoprogrammi convenuti con gli uffici lavori pubblici** in parallelo come detto sopra.

Si richiamano le fattispecie che portano alla revoca delle risorse assegnate:

1. mancato avvio delle procedure di affidamento nei termini previsti;
2. mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi nei termini previsti;
3. mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro i termini previsti;

Per i punti 1 e 2 la copertura finanziaria deve essere assicurata.

Pertanto, il bilancio di previsione 2025 – 2027 dovrà essere **adeguato con procedura di variazione da approvare, anche con urgenza ai sensi di legge, al riparto dei fondi “di competenza” di cui al DM previsto dal comma 8 del citato art. 3.**

Nel provvedimento di variazione si disporrà anche la previsione per l'anno 2028 da aggiornarsi “per scorrimento” al momento dell'approvazione del bilancio 2026 – 2028 (questa dichiarazione/motivazione sarà inserita nel provvedimento di variazione di bilancio per il periodo 2025 – 2027 al fine di garantire l'impiego totale dei fondi assegnati alla Provincia).

APPENDICE NORMATIVA

Art. 3

Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane

1. Al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa». Sul predetto Fondo affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:

- a) dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- c) dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d) dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- e) dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- f) dell'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 è istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

3. In relazione agli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati. In caso di decadenza ai sensi del presente comma, i medesimi soggetti beneficiari sono comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative eventualmente già avviate ai fini del finanziamento ai sensi del comma 5, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui al comma 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ricognizione degli interventi in corso al fine di verificare, anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili, l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonché lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la relativa assunzione, l'automatica decadenza dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella sezione del Fondo di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 12. Eventuali anticipi ricevuti dalle amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e restano ivi acquisiti. Le risultanze del sistema di monitoraggio possono essere utilizzate quale prova documentale ai fini delle verifiche di cui al presente comma.

5. Con il decreto di cui al comma 4 o con uno o più successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della sezione di cui al comma 2, sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli

stanziamenti annuali del Fondo, con priorità per gli interventi oggetto di decadenza ai sensi dei commi 3 e 4. L'assegnazione può riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attività di progettazione. I decreti di assegnazione delle risorse riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica nonché le modalità di integrazione continua con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 302,5 milioni di euro per l'anno 2026.

7. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni dal 2025 al 2028 sono ripartite tra le province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le predette risorse sono erogate secondo le modalità individuate dal comma 8.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui al medesimo comma 8, le province e città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse di cui al primo periodo.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è modificato il decreto di ripartizione delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le annualità dal 2025 al 2028 al fine esclusivo di recepire le seguenti modifiche:

a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in considerazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dall'articolo 7, comma 4-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, ove necessario, delle procedure per la programmazione degli interventi in coerenza con le tempistiche per l'erogazione delle risorse;

b) la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse secondo i seguenti criteri:

1) l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2025 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 ottobre 2025, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate;

2) l'erogazione entro il 30 settembre 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2026 e comunque per il periodo di cui

all'alinea del presente comma sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 31 marzo 2026; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 settembre 2026; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 luglio 2026, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate;

3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale:

3.1) entro il 30 settembre 2026, delle risorse residue per il 2026, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui al numero 1) per i quali il contratto è stato stipulato alla data del 28 febbraio 2026;

3.2) entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, delle risorse assegnate per le successive annualità e nei limiti delle stesse come indicati nell'allegato 2, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui ai numeri 1) e 2), per i quali il contratto è stato stipulato rispettivamente alla data del 28 febbraio 2026 e alla data del 15 settembre 2026.

c) l'introduzione di meccanismi di revoca delle risorse coerenti con le disposizioni di cui al comma 9.

9. Le risorse assegnate alle province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2 per gli anni dal 2025 al 2028 rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio delle procedure di affidamento entro il 30 settembre 2025 ((per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 31 marzo 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2), per la mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2), nonché per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti dal comma 8, lettera b), numero 3), sono accertate, sulla base della documentazione acquisita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 31 dicembre 2025 per le risorse relative all'annualità 2025 ed entro il 30 settembre di ciascun anno per le risorse relative alle annualità dal 2026 al 2028. Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a incrementare il Fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale, devono essere oggetto di versamento, a cura dell'amministrazione interessata, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi definitivamente acquisite.

10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

11. Con il decreto di cui al comma 8 si provvede (, tramite le risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato nonché mediante espressa attestazione da parte degli enti beneficiari, alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca.

12. Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.